PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4582 di Venerdì 15 novembre 2019

Guida al GDPR: titolare, responsabile, incaricato del trattamento

Cosa è cambiato per le figure chiave del regolamento per la protezione dei dati personali? Le raccomandazioni del garante.

Cosa cambia con il nuovo GDPR?

Il regolamento:

- disciplina la **contitolarità del trattamento** *(art. 26)* e impone ai titolari di definire specificamente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti **con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati**, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente;

- fissa più dettagliatamente *(rispetto al Codice)* le **caratteristiche dell'atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento** attribuendogli specifici compiti: deve trattarsi, infatti, di un **contratto** (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) e deve **disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell'art. 28** al fine di dimostrare che il responsabile fornisce "garanzie sufficienti" ? quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento;

- consente la **nomina di sub-responsabili del trattamento** da parte di un responsabile *(si veda art. 28, paragrafo 4)*, per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario; quest'ultimo **risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile**, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" *(si veda art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3)*;

- prevede **obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento**, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, in particolare, la tenuta del **registro dei trattamenti** svolti *(ex art. 30, paragrafo 2)*; l'adozione di idonee **misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza** dei trattamenti *(ex art. 32 regolamento)*; la **designazione di un RPD-DPO** (si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di responsabili della protezione dei dati adottate dal Gruppo "Articolo 29", disponibili qui anche nella versione in italiano: **www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd**), nei casi previsti dal regolamento o dal diritto nazionale *(si veda art. 37 del regolamento)*. Si ricorda, inoltre, che **anche il responsabile** non stabilito nell'Ue dovrà **designare un rappresentante** in Italia quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 27, paragrafo 3, del regolamento ? diversamente da quanto prevedeva l'art. 5, comma 2, del Codice.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0551] ?#>

Cosa non cambia con il nuovo GDPR?

Il regolamento definisce **caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento** negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE (e, quindi, al Codice italiano). Pur non prevedendo espressamente la **figura dell'"incaricato" del trattamento** (ex art. 30 Codice), il regolamento **non ne esclude** la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" *(si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento)*.

Raccomandazioni

I titolari di trattamento dovrebbero valutare attentamente l'esistenza di eventuali situazioni di contitolarità (si vedano, in proposito, le indicazioni fornite dal Garante in vari provvedimenti, fra cui **doc. web n. 39785**), essendo obbligati in tal caso a stipulare l'accordo interno di cui parla l'art. 26, paragrafo 1, del regolamento. Sarà necessario, in particolare, individuare il "punto di contatto per gli interessati" previsto dal suddetto articolo ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal regolamento.

I titolari di trattamento dovrebbero verificare che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall'art. 28, paragrafo 3, del regolamento. Dovranno essere apportate le necessarie integrazioni o modifiche, in particolare qualora si intendano designare sub-responsabili nei termini sopra descritti. La Commissione e le autorità nazionali di controllo (fra cui il Garante) stanno valutando la definizione di clausole contrattuali modello da utilizzare a questo scopo.

Attraverso l'adesione a codici deontologici ovvero l'adesione a schemi di certificazione il responsabile può dimostrare le "garanzie sufficienti" di cui all'art. 28, paragrafi 1 e 4. Il Garante sta valutando i codici deontologici attualmente vigenti per alcune tipologie di trattamento nell'ottica dei requisiti fissati nel regolamento *(art. 40)*, mentre per quanto concerne gli schemi di certificazione occorrerà attendere anche l'intervento del legislatore nazionale che dovrà stabilire alcune modalità di accreditamento dei soggetti certificatori *(se diversi dal Garante: si veda art. 43)*. In ogni caso, il Gruppo "Articolo 29" sta lavorando sui temi e sarà opportuno tenere conto degli sviluppi che interverranno in materia nei prossimi mesi.

Le disposizioni del Codice in materia di incaricati del trattamento sono pienamente compatibili con la struttura e la filosofia del regolamento, in particolare alla luce del principio di "responsabilizzazione" di titolari e responsabili del trattamento che prevede l'adozione di misure atte a garantire proattivamente l'osservanza del regolamento nella sua interezza. In questo senso, e anche alla luce degli artt. 28, paragrafo 3, lettera b), 29, e 32, paragrafo 4, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza, si ritiene che titolari e responsabili del trattamento possano mantenere in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento così come delineatesi negli anni anche attraverso gli interventi del Garante (si veda art. 30 del Codice e, fra molti, **doc. web n. 1507921**, ovvero **doc. web n. 1508059** per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ovvero **doc. web n. 1813953** in materia di tracciamento delle attività bancarie) in quanto misure atte a garantire e dimostrare "che il trattamento è effettuato conformemente" al regolamento *(si veda art. 24, paragrafo 1, del regolamento)*.

Fonte: Garanteprivacy

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it